



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Nella seduta del 14/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La società ricorrente espone quanto segue:

- l'intermediario resistente ha stipulato, con terzi soggetti, quattro contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione del quinto;
- detti contratti sono stati estinti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
- i soggetti finanziati hanno ceduto alla società ricorrente i crediti vantati nei confronti dell'odierna resistente ed originati dai predetti contratti.

Ciò premesso, la ricorrente chiede che la resistente venga condannata alla restituzione *pro quota* degli oneri non goduti dai soggetti finanziati in ragione dell'anticipata estinzione dei rapporti di cui innanzi. Inoltre, la ricorrente contesta l'usurarietà degli interessi contrattualmente previsti e chiede la restituzione delle somme a tale titolo percepite dalla resistente. La pretesa è quantificata in € 27.443,19.

L'intermediario contesta la domanda. Nel rito, eccepisce il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, sostiene che nulla è dovuto, né a titolo di rimborso degli oneri non goduti né a titolo di restituzione degli interessi percepiti.



Diritto

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente, sì che si impone una trattazione unitaria per tutti i contratti di finanziamento oggetto della presente controversia.

I. Come noto, l'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il sistema, dunque, presuppone l'esistenza di una controversia che contrappone, da un lato, un intermediario bancario o finanziario e, dall'altro lato, un cliente di quest'ultimo.

In particolare, la nozione di "cliente" è definita all'art. 3, sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nei termini di seguito riportati: *"il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento. Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale."*

Importanti conferme si traggono anche sul piano sistematico, quale ricostruibile dalla *ratio* complessiva che presiede alla nascita ed al funzionamento dell'Arbitro. Il dato normativo, sia primario (art. 128-bis TUB), sia delegato (delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275; provvedimento Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sopra citato), è infatti univoco nell'attribuire all'Arbitro la competenza a dirimere quelle controversie che contrappongono, da un lato, gli intermediari bancari e/o finanziari, e dall'altro lato, i rispettivi clienti, ossia i soggetti con cui tali intermediari si interfacciano nello svolgimento della loro attività imprenditoriale.

È solo in questa prospettiva che assumono significato le disposizioni operative (ad esempio quella che obbliga gli intermediari a fornire alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso; art. 2, comma 7, delibera CICR sopra citata), nonché gli obiettivi perseguiti dal legislatore (migliorare i rapporti tra intermediari e clienti, nonché la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari).

Sia il dato letterale sia quello sistematico convergono dunque nell'identificare il cliente sulla base della contemporanea sussistenza di un duplice presupposto:

- (i) in positivo, deve trattarsi di un soggetto che è parte – per così dire – in prima persona di un rapporto giuridicamente rilevante con un intermediario bancario o finanziario (decisione 613/2010);
- (ii) in negativo, non deve trattarsi di un soggetto che operi professionalmente in ambito bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento (decisione 7366/2014).

II. L'odierna ricorrente è certamente priva del presupposto menzionato sub (i), in quanto non ha, né ha mai avuto, un "rapporto contrattuale" con la resistente; la ricorrente si è semplicemente resa cessionaria di un diritto di credito (di tipo restitutorio) derivante da un contratto di finanziamento già estinto. Per l'effetto, non sussiste alcun rapporto negoziale tra l'intermediario resistente (il ceduto) e la ricorrente (il cessionario), essendo, tra l'altro, l'originario rapporto di finanziamento oramai estinto.

Per altro verso, non si può ritenere che la ricorrente sia entrata in "relazione con la resistente per la prestazione di un servizio bancario", in quanto essa è subentrata – *inter vivos* ed a titolo particolare ed oneroso – nel presunto diritto di credito vantato dai cedenti nei confronti della resistente. La ricorrente, dunque, è entrata in relazione con l'intermediario (finanziatore) solo in sede di reclamo prodromico alla proposizione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorso, per cui la posizione giuridica fatta valere non può ritenersi derivante da un “contatto sociale” intervenuto tra le parti.

III. Con riguardo al presupposto sub (ii), esso esclude dalla qualifica di cliente sia gli intermediari bancari e finanziari iscritti nei relativi albi ed elenchi (cioè i soggetti che possono invece investire la qualifica di resistente nel procedimento innanzi all’Arbitro), ma anche tutti quei soggetti che svolgono professionalmente attività nel settore bancario, genericamente inteso, ad esempio anche a titolo consulenziale.

In proposito viene in rilievo quanto dichiarato dalla medesima società sul proprio sito internet, e cioè il fatto di essere sorta, in origine, quale società *“consulente nel settore finanziario, lavorando con banche di primo piano come [...] per poi specializzarsi nella individuazione, analisi e quantificazione di anomalie quali anatocismo e usura nei rapporti bancari quali mutui, leasing, conti correnti, derivati ecc.”*.

In effetti, i servizi offerti sono i seguenti: analisi cessione del quinto e deleghe di pagamento; analisi preliminari e perizie analitiche mutui consumatori; analisi preliminari e perizie analitiche rapporti bancari persone giuridiche; gestione del sovraindebitamento; servizi ai privati – perizia usura mutuo; servizi alle aziende – perizia usura anatocismo.

Si tratta, all’evidenza, di servizi afferenti totalmente al settore bancario, erogati – considerata la natura imprenditoriale del soggetto – in veste professionale (sulla *home page* del sito si legge peraltro, a caratteri evidenti: *“Professionisti Specializzati nelle Analisi dei Rapporti Bancari e nella predisposizione di piani per la Ristrutturazione Finanziaria di Aziende, Enti Locali e Consumatori”*).

Da quanto precede il Collegio desume che la ricorrente è priva anche del requisito *sub* (ii), in quanto essa opera professionalmente nel settore bancario e finanziario.

IV. Dall’impossibilità di sussumere l’odierna ricorrente nella nozione di “cliente”, quale prevista dalle Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro, consegue l’inammissibilità del ricorso.

Resta assorbita ogni ulteriore questione, sia di rito, sia di merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA